

Le misure nel decreto direttoriale del ministero del lavoro sui rimborsi per il caro energia

Terzo settore, controlli al via

Sotto i riflettori qualità dei soggetti e consistenza dei costi

DI CHRISTINA FERIOZZI

Controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi ad enti del terzo settore per sostenerli a seguito dell'incremento dei costi di energia elettrica e termica. Prevista anche la possibilità di ispezioni in loco. Oggetto del vaglio sono l'accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità dichiarate dai soggetti beneficiari e la consistenza dei costi effettivamente sostenuti. Sono le indicazioni traibili dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro n. 349 del 7 dicembre 2023 che apre la fase dei controlli.

Il provvedimento sui controlli. Pubblicato dunque il decreto direttoriale n. 349 del 7 dicembre 2023 con il quale si dà il via all'operatività dei controlli previsti dall'art. 3, comma 2 del dpcm

dell'8/2/2023. L'attività di controllo ha ad oggetto l'accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità dichiarate dai soggetti beneficiari ai sensi del dpr n. 445/2000 e la consistenza dei costi effettivamente sostenuti, attraverso accertamenti d'ufficio ovvero, qualora necessario, ispezioni in loco.

I soggetti interessati. Il riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore previsto dal dpcm 8/2/2023 a seguito di concessione ed erogazione della misura agevolativa a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica, elettrica e del gas naturale ha interessato molteplici soggetti fra cui in gran misura gli enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per anziani e/o persone con disabilità. In generale gli operatori interessati sono: enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di

cui all'art. 45 del dlgs 3/7/2017, n. 117 (Cts); organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmissione di cui all'art. 54 del Cts; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui al dlgs 4/12/1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; enti religiosi civilmente riconosciuti; nonché associazioni; fondazioni; aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. In altri termini i controlli interesseranno tutti i "soggetti beneficiari" consistenti in enti del terzo settore cui sia stato erogato il contributo di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legge 144/2022.

L'operatività delle verifiche. I controlli saranno effettuati a campione, nel limite massimo del 10% degli enti beneficiari percettori del contributo, distinti per territorio e per ammontare del contributo. A riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

per il tramite di Invitalia, attraverso accertamenti d'ufficio ovvero, qualora necessario, ispezioni in loco, svolgerà i controlli necessari ad accertare:

a) il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso ai contributi di cui al dpcm 8/2/23;

b) i costi effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari e la tracciabilità dei singoli pagamenti.

Il campione di riferimento è suddiviso in tre territori:

a) Nord Italia (Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia);

b) Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise);

c) Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Ciascuno dei territori è a sua volta suddiviso in quattro fasce in considerazione dell'ammontare del contributo ricevuto dall'ente beneficia-

rio ed il campione del 10% dell'universo è estratto informaticamente, con criterio casuale.

Per ogni contributo sottoposto a controllo, il soggetto beneficiario riceverà la comunicazione di avvio del procedimento mediante posta elettronica certificata (Pec).

I soggetti estratti devono fornire documenti e dichiarazioni oggetto del controllo, entro il termine perentorio di trenta giorni a pena di revoca del contributo. Entro i successivi 90 giorni si avrà l'esito dei controlli con l'eventuale richiesta d'integrazione o chiarimento.

Nel caso in cui i controlli diano esito negativo, la concessione del contributo è oggetto di revoca, con conseguente recupero del contributo erogato.

IO ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Sanzionato il penalista che marina l'udienza

Sanzionato il difensore che è assente all'udienza del processo. Pone in essere un comportamento rilevante sul piano deontologico il legale che si non presenta né nomina un sostituto processuale o di udienza, a meno che non vi sia un legittimo impedimento oppure una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente. Il tutto per «non scusabile e rilevante trascuratezza». Lo stabilisce il Consiglio nazionale forense con sentenza 190/2023 (ItaliaOggi Sette del 4/12/2023). Confermata la censura al penalista che non partecipa a due udienze dibattimentali, regolarmente comunicategli: egli abbandona così la difesa del proprio assistito, inducendo il giudice a nominare un sostituto d'ufficio. Non giova all'incolpato dedurre di non aver avuto piena consapevolezza che sussistessero due distinti procedimenti penali identici per capo d'accusa: è stato a lungo assente dallo studio per motivi personali. La mancata partecipazione all'udienza senza giustificazioni da parte del difensore costituisce illecito deontologico anche se la circostanza non determina concrete conseguenze negative per l'assistito o addirittura quando produce vantaggi in favore della parte: resta il disvalore per il comportamento negligente del professionista. Ai fini della prescrizione l'illecito deontologico ha natura istantanea e non permanente, ma nella specie al legale è addebitato l'abbandono di difesa relativo all'intero procedimento che scaturisce dall'opposizione a decreto penale: si contesta una condotta illecita che si è protratta per l'intera durata del giudizio. La prescrizione dell'azione disciplinare inizia a decorrere dal momento in cui è commesso il fatto soltanto se quest'ultimo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce all'atto in cui viene realizzata; se invece la violazione risulta integrata da un comportamento protrattosi nel tempo, come nel nostro caso, il termine decorre soltanto dalla data in cui cessa la condotta. La nomina del difensore d'ufficio è successiva all'entrata in vigore della legge professionale 247/2012: si applica l'art. 56 della normativa secondo cui l'azione disciplinare si prescrive una volta decorso il termine di sette anni e sei mesi dalla commissione del fatto o dalla cessazione della permanenza per gli illeciti permanenti. E ciò a prescindere dal compimento degli atti interruttivi previsti, cioè comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, notifica della sentenza pronunciata dal Cnf.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

PNRR CULTURA Finanziati 113 nuovi progetti

Pnrr al via 113 nuovi progetti per la transizione ecologica e digitale di tutta la filiera culturale e creativa. Sono state pubblicate ieri le gradua-



torie dei progetti di capacity building che avranno accesso ai contributi messi a bando dal Ministero delle cultura su fondi Pnrr. Lo rende noto la sottosegretaria Lucia Borgonzoni che dichiara "per lo sviluppo del settore abbiamo lavorato alla realizzazione del piano di investimenti per un totale di 155 milioni di euro". Sono due i badi da 9.611.943 euro che si sono chiusi il 25 di agosto. Per il primo sono stati ammessi a finanziamento integrale 59 progetti. Mentre per il secondo ne sono stati finanziati 52.

© Riproduzione riservata

Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio. È quanto affermato dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 16144 del 6/2/2023, depositata il 7/6/2023. Decisione, quest'ultima, che premette come il giudicato esterno valga non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. L'ordinanza della Suprema corte risolve il giudizio che contrapponeva l'Agenzia delle entrate con un contribuente (difeso dall'Avv. Fabio Ciani). A seguito dell'ordinanza, pertanto, l'ufficio ha emesso atto di rinuncia alle pretese fiscali per un ammontare di circa due milioni di euro. Si tratta di un caso che ha registrato il c.d. effetto di "declaratoria di inefficacia mediante provvedimenti di autotutela in senso soggettivo" che, quindi, non altro è la manifestazione amministrativa mediante la quale l'Erario ha provveduto a una sorta di autocorrezione annullando quanto emesso. La stessa Agenzia, tuttavia, nell'aver provveduto all'annullamento degli accertamenti che hanno fatto scaturire sia il processo penale sia quello tributario, ha specificato di aver emesso la declaratoria summenzionata con rinuncia alla pretesa. Tale rinuncia, poiché postuma rispetto alla decisione di Cassazione in esame potrebbe mascherare un altro problema per l'Erario: la soccombenza virtuale in altri procedimenti eventualmente pendenti e collegati. La Cassazione, infine, afferma che l'Ente ricorrente in sede di legittimità si sarebbe comportato poco attentamente sul piano dell'ammissibilità tanto da precisare che "attraverso il paradigma della violazione di legge si tenta, in realtà, di rimettere in discussione l'accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente motivato, come nel caso di specie". L'accertamento a cui fa riferimento la Corte, in buona sostanza, è l'assoluzione, con passaggio in giudicato, del contribuente contrapposto all'Ufficio delle entrate. Trattasi, in definitiva, di una decisione in linea con il dettato del giusto processo di matrice costituzionale.

Angelo Lucarella

© Riproduzione riservata